



# COMUNE DI SEFRO

*Provincia di Macerata*

**AREA TECNICA**

**UFFICIO TECNICO**

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE

N.182 DEL 27-11-2019

N. 297 del Registro Generale

Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE AREA  
RETROSTANTE CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN  
VIA PAGO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA: F.M.I.C. SRL  
UNIPERSONALE CALCETRUZZI E INERTI - CIG: ZA12AD8465

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che il Comune di Sefro è proprietario dell'immobile sito in via Pago, foglio 9 particella 40 adibito a ricovero attrezzature comunali;
- Preso atto che risulta indispensabile provvedere alla sistemazione dell'area retrostante al predetto immobile fortemente degradato;
- Preso atto che tali lavori dovranno essere eseguiti prima dell'inizio della stagione invernale onde evitare problematiche di raccolta acqua;
- Preso atto che l'intervento verrà realizzato dal personale del Comune di Sefro;
- Preso atto che per eseguire l'intervento occorre acquistare del materiale inerte (stabilizzato);
- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

## COMUNE DI SEFRO

- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto la fornitura deve essere eseguita da uno stesso operatore per dare omogeneità degli elementi da installare nello stesso sito anche in virtù dell'aspetto visivo;
- accertato che la fornitura in oggetto è eseguita dalla ditta F.I.M.I.C. S.R.L. UNIPERSONALE CALCESTRUZZI E INERTI con sede in loc. Piano di Seppio snc, 62025 PIORACO (MC) P.IVA 00145400438, che si è impegnato ad eseguirlo al prezzo di € 84,00 + IVA (Tot. € 102,48 IVA inclusa) come risulta dal preventivo n. 6104/Mag del 26/11/2019 assunto al protocollo generale del Comune di Sefro al n. 1679 del 26/04/2019;
- ritenuto che tale prezzo risulta congruo, adeguato ed economicamente vantaggioso in quanto data l'esigua entità della fornitura e che l'operatore economico risulta essere vicino al Comune di Sefro;
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;
- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
  - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
  - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
  - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

## COMUNE DI SEFRO

- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzione di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in quanto l'importo della fornitura risulta essere inferiore ad € 5.000,00;
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

## COMUNE DI SEFRO

- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

<b>In ordine al punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Sistemazione area retrostante immobile comunale foglio 9 particella 40;
<b>In ordine al punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura stabilizzato per sistemazione area retro capannone di proprietà comunale sito in via pago; preventivo n. 6104/Mag del 26/11/2019 Prot. 1679 del 26/04/2019;
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale;
<b>In ordine al punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **ZA12AD8465**;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 07/06/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;
- vista la Delibera di Consiglio n. 6 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021 ;

### DETERMINA

## COMUNE DI SEFRO

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio :

Nome affidatario	F.I.M.I.C. S.R.L. UNIPERSONALE CALCESTRUZZI E INERTI
PI e/o CF	00145400438
Sede	loc. Piano di Seppio snc, 62025 PIORACO (MC)
Tipologia di fornitura/servizio/lavoro	Fornitura stabilizzato per sistemazione area retro capannone di proprietà comunale sito in via pago; preventivo n. 6104/Mag del 26/11/2019 Prot. 1679 del 26/04/2019;
Clausole essenziali	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale;
Strumento di acquisto	Stipula del contratto avverrà tramite la firma della determina di affidamento.
Importo totale affidamento	€ 102,48 (IVA inclusa)
CIG	<b>ZA12AD8465</b>
CODICE UNIVOCO UFFICIO	<b>UF8EQI</b>

3. di impegnare la spesa come segue:
  - a. € **102,48** al capitolo 2008 – competenza 2019
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di nominare RUP il Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;
6. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

## COMUNE DI SEFRO

7. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio  
PODUTI ALESSANDRO

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
**Poduti Alessandro**

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile.**

